

**REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO A TASSO VARIABILE**  
**FARBANCA - 2001/2011 EURIBOR 6M+0,25**  
**3° EMISSIONE - CODICE ISIN IT0003205397**

**1. Emissione e godimento.**

L'emissione ha avuto luogo il 10 dicembre 2001, con godimento il 10 dicembre 2001 e scadenza il 10 dicembre 2011. Le cedole di interesse semestrali hanno data di inizio godimento il 10 dicembre e il 10 giugno di ogni anno.

**2. Importo e tagli.**

Il prestito, dell'importo nominale massimo di Euro 10.000.000, è costituito da massimo n. 1.000 obbligazioni del valore nominale di Euro 10.000 ciascuna. Le obbligazioni sono al portatore e non sono frazionabili. I titoli sono assoggettati al regime di dematerializzazione obbligatoria e saranno immessi nel sistema di gestione accentrata presso "MONTE TITOLI S.p.A.": pertanto non potranno essere materialmente emessi.

**3. Prezzo di emissione e riaperture.**

Le obbligazioni sono emesse **alla pari** (100%). Il collocamento del prestito potrà avvenire anche in più tranches, mediante riaperture successive alla data di emissione. In tal caso, con riferimento a ciascuna tranche, l'Emittente potrà determinare un "prezzo di riapertura" diverso dal prezzo (alla pari) di emissione, coerentemente con le variazioni avvenute tempo per tempo nei mercati finanziari. Al "prezzo di riapertura" andrà aggiunto il rateo di interessi maturato fino alla data valuta di collocamento di ciascuna tranche. Il collocamento potrà essere sospeso temporaneamente o chiuso anticipatamente ad iniziativa dell'Emittente.

**4. Interessi.**

Le obbligazioni fruttano un interesse variabile, pagabile semestralmente e posticipatamente il 10 giugno e il 10 dicembre di ogni anno.

Il tasso di interesse della prima cedola semestrale, pagabile il 10 giugno 2002, è pari al **1,95%** lordo, corrispondente al **3,90%** nominale annuo lordo pagabile semestralmente.

Il tasso di interesse di ogni cedola semestralmente successiva alla prima, verrà calcolato prendendo in considerazione il seguente parametro:

**- tasso EURIBOR a 6 mesi (ACT/360) aumentato di 25 centesimi di punto percentuale.**

Di detto parametro, rilevato per data di contrattazione, sarà calcolata la media aritmetica dei valori giornalieri riferiti ai primi due mesi solari del trimestre precedente il primo giorno del mese di inizio godimento di ogni cedola (settembre e ottobre per la cedola avente inizio godimento il 10 dicembre; marzo e aprile per la cedola avente inizio godimento il 10 giugno).

Il valore così rilevato verrà diviso per 2 (calcolo nominale), con arrotondamento al terzo decimale più prossimo (in caso di equidistanza al terzo decimale superiore. Es.: 2,34850% si arrotonda a 2,349%, mentre 2,34849% si arrotonda a 2,348%).

Gli interessi saranno computati utilizzando la convenzione **giorni effettivi / giorni effettivi (ACT/ACT)**.

La quotazione del tasso EURIBOR a 6 mesi (ACT/360) sarà rilevata dalla pubblicazione effettuata a cura dell'ATIC, sul circuito REUTERS alla pagina "ATIA01" (o qualsiasi altra pagina che dovesse successivamente sostituirla) o sul quotidiano "IL SOLE 24 ORE", o in mancanza, da altra fonte di equipollente ufficialità.

Qualora alla data di determinazione del parametro non fosse possibile, per qualsiasi motivo, determinare il tasso EURIBOR a 6 mesi (ACT/360), si applicherà, in luogo di tale parametro, la media aritmetica delle quotazioni dei depositi interbancari in Euro a 6 (sei) mesi dichiarate operative alle ore 11.00 da almeno tre primari istituti di credito selezionati dall'Emittente a propria ragionevole discrezione. Se anche ciò non fosse possibile il tasso sarà determinato a ragionevole discrezione dell'Ente Emittente.

I parametri di indicizzazione che venissero meno e che non possano essere automaticamente sostituiti, saranno ridefiniti rispettando la continuità fra vecchi e nuovi parametri e assicurando l'equivalenza economica-finanziaria rispetto ai parametri cessati, al fine di garantire l'ordinata prosecuzione dei rapporti in corso.

**5. Rimborso / Ammortamento.**

Il rimborso del capitale verrà effettuato alla pari, in dieci quote annuali costanti a partire dal 10 dicembre 2002. Le obbligazioni quindi cesseranno di essere fruttifere dalla data stabilita per il loro rimborso o dalla data stabilita per il rimborso anticipato.

**6. Rimborso Anticipato.**

Qualora, rispetto alla situazione esistente al momento dell'emissione, siano significativamente variata le condizioni dei mercati finanziari, e/o la dimensione o la composizione dei crediti dell'Emittente, in relazione ad operazioni di rimborso anticipato di finanziamenti concessi dallo stesso o fatti che determinino effetti simili, e/o qualora si verificino eventi, non esclusivamente dipendenti dalla volontà dell'Emittente, che incidano sulle operazioni di copertura poste in essere dallo stesso a fronte del presente prestito, e comunque non prima che siano trascorsi 18 mesi dalla data di sottoscrizione dell'ultima tranche emessa, l'Emittente ha facoltà di procedere al rimborso anticipato alla pari, parziale o totale, del prestito.

**7. Pagamenti.**

Il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi sarà effettuato dalla "MONTE TITOLI S.p.A." tramite gli intermediari depositari del prestito. Qualora la data di rimborso (del capitale e/o degli interessi) coincida con un giorno non lavorativo bancario (nel luogo di pagamento, e/o secondo il calendario TARGET), l'obbligazionista riceverà il relativo pagamento nel primo giorno lavorativo successivo, senza avere diritto agli interessi per tale periodo aggiuntivo.

**8. Termini di prescrizione.**

I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, per quanto riguarda gli interessi, dopo cinque anni dalla data di in cui sono divenuti pagabili e dopo dieci anni dalla data di scadenza (o dalla data in cui sono divenute pagabili) per quanto riguarda le quote di capitale.

**9. Varie.**

Il Fondo interbancario di tutela dei depositi non garantisce i prestiti obbligazionari. Il possesso delle obbligazioni del prestito implica l'accettazione di tutte le condizioni del presente Regolamento.

**10. Regime Fiscale.**

Agli interessi, premi ed altri frutti e alle plusvalenze, si applicano, nei casi e con le modalità ivi previste, le imposte sostitutive delle imposte sui redditi, di cui al D. Lgs. 1° aprile 1996 n. 239 e del D. Lgs. 21 novembre 1997 n. 461, e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura attualmente del 12,50%. Sono inoltre a carico degli obbligazionisti le imposte e tasse, presenti e future, alle quali dovessero essere comunque soggette le obbligazioni. Nel caso di riaperture delle sottoscrizioni del presente prestito di cui all'art. 3, ai fini della differenza (scarto) di emissione o di rimborso, si considera prezzo di emissione quello di aggiudicazione della prima tranche del prestito.

Dichiaro/iamo di accettare tutte le clausole del **REGOLAMENTO del PRESTITO OBBLIGAZIONARIO** che a parte mi/ci è stato consegnato, sottoscrivendo gli artt. 3, 6, 9, 10 del presente regolamento anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 CC.

---

(firma/e)